



PROVVEDIMENTO n. 2/2026
Caccia di selezione al cinghiale

IL PRESIDENTE

Premesso che l'Ordinanza n. 4/2026 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, all'art. 4 comma 2, dispone quanto segue: *“Nelle zone soggette a restrizione I di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia, comprese le gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale”*;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione del 24 agosto 2026, che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e ridefinisce i livelli di restrizione sul territorio regionale, inserendo – per la provincia di Pisa e in particolare per l'ATC 15 Pisa Est – in **Zona di restrizione 1** i Comuni di: **Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte**;

Considerato che, in esecuzione delle suddette disposizioni, occorre adeguare l'attività venatoria alle limitazioni vigenti;

DISPONE

La **chiusura della caccia di selezione al cinghiale** nei distretti e nei settori afferenti ai Comuni sopra elencati, ricadenti in **Zona di restrizione 1** ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Presidente

(Gian Luigi Ladurini)

Pisa, 4 settembre 2026